

	REPERTORIO N. 2.975	RACCOLTA N. 2.166	
	VERBALE DI ASSEMBLEA		REGISTRATO A PAVIA
	REPUBBLICA ITALIANA		IL 12/12/2019
	L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre		AL N. 10093
	10.12.2019		SERIE 1T
	In Pavia, via Palestro n.10.		PAGATI EURO
	Alle ore nove e trenta minuti		
	Avanti a me ANDREA TRAMONTE notaio in Pavia, iscritto presso		
	il Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera, è presente		
	il signor		
	IAVICOLI IVO, nato a Roma il 6 febbraio 1974, domiciliato per		
	la carica presso la sede dell'associazione di cui appresso, in		
	qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazio-		
	ne		
	"SOCIETA' ITALIANA VALORI DI RIFERIMENTO" in breve "S.I.V.R."		
	con sede in Pavia, via Alzaia n.29, costituita con atto in da-		
	ta 1 febbraio 1993 n.33.926/16.695 di Repertorio Notaio Giu-		
	seppe Gallotti di Pavia, registrato a Pavia il 9 febbraio 1993		
	al n. 185, codice fiscale e P.IVA 01524470182.		
	Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono		
	certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla ri-		
	unione, in sede straordinaria, dell'assemblea della predetta		
	associazione, e dà atto:		
	- che la presente assemblea è convenuta in seconda convocazio-		
	ne, ai sensi art.8 dello statuto, per oggi, a quest'ora e in		

questo luogo, convocata a mezzo di raccomandata inoltrata agli aventi diritto in data 26 ottobre 2019;

- che sono presenti n. 20 (venti) associati su n. 41 (quarantuno) legittimati al voto come da documento che si allega sotto "A";

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Iavicoli Ivo, Presidente, Grignani Elena, Vice Presidente, Lovreglio Piero, Segretario Tesoriere, Negri Sara, consigliere;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione modifiche statuto.

2) Varie ed eventuali.

Iniziando l'esame degli argomenti all'Ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che consigliano di adottare un nuovo statuto sociale per meglio adattarlo alle mutate esigenze dell'ente e in conformità con quanto previsto dalla normativa in tema di 'Terzo Settore', di cui alla Legge n.117/2017

L'assemblea, dopo opportuna discussione, all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto, per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di adottare, approvandolo sia nel suo complesso sia articolo per articolo, un nuovo testo di Statuto sociale che si al-

lega al presente verbale sotto **"B"**;

2) Di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e pertanto di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque prima della decorrenza del 31 dicembre di quello stesso anno;

3) Di delegare il Consiglio Direttivo, e in particolare il Presidente 'pro tempore', a provvedere nel termine sopra indicato alla iscrizione nel RUNTS;

4) Di autorizzare il Consiglio Direttivo, e in particolare il Presidente 'pro tempore', ad apportare alle odierne delibere e allo statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Viene conferito in particolare al Consiglio direttivo il potere di ulteriormente modificare lo statuto allegato con lo sco-

po di renderlo conforme alle eventuali richieste che - al fine di adeguarlo alle inderogabili norme di Legge - dovessero pervenire dal Registro unico nazionale del terzo settore.

5) Di prendere atto che ai fini della tassazione dell'atto si richiamano l'articolo 82, comma 3, del d.lgs. 117/2017, secondo il quale sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro le modifiche statutarie se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative e il comma 5, per cui sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo tutti gli atti posti in essere dagli Enti del Terzo settore, nonché è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 che ha aggiunto alla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'esenzione relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto l'art. 27 bis.

Le spese e tasse del presente atto sono a carico dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta alle ore dieci e trenta minuti.

Ho

letto questo atto al comparente, che lo approva con me sottoscrivendosi alle ore dieci e trentacinque minuti, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto da persona fida e in parte da me in quattro facciate e
fin qui della quinta di due fogli.

FIRMATO: IVO IAVICOLI

ANDREA TRAMONTE notaio

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

E' corrente con durata illimitata l'associazione non riconosciuta, Ente del Terzo Settore, denominata

"SOCIETA' ITALIANA VALORI DI RIFERIMENTO- ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve **"S.I.V.R. E.T.S."**, come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro dell'associazione verrà utilizzata la seguente denominazione

"SOCIETA' ITALIANA VALORI DI RIFERIMENTO", in breve **"S.I.V.R."**

L'Associazione ha sede legale in Perarolo di Vigonza (Pd), via Atene 9.

Art. 2 – Finalità dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Si propone esclusivamente il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione svolgerà la seguente attività di interesse generale:

ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Il perseguimento di questo scopo verrà attuato preferibilmente mediante la realizzazione diretta di specifici progetti, ma anche indirettamente con il sostegno finanziario a iniziative di altri soggetti – enti, associazioni, comitati - con finalità consone a quelle dell'Associazione. I progetti riguarderanno, in particolare, quanto sopra previsto.

I fondi ricevuti - a titolo di elargizione, donazione o disposizione testamentaria - con l'indicazione di specifiche modalità e finalità vanno integralmente devoluti allo scopo indicato.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicata ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, con riferimento riferimento:

- alle basi teoriche dei valori di riferimento in matrici biologiche e ambientali;
- ai fattori preanalitici ed analitici in grado di condizionare i valori di riferimento;
- alle tecniche analitiche routinarie e non convenzionali utili alla determinazione dei diversi elementi, composti, metaboliti;
- ai fattori di variabilità biologica;
- ai criteri di elaborazione statistica dei dati.

L'Associazione persegue pertanto come sue finalità l'elaborazione di indicazioni e linee guida scientifiche e tecnico-applicative, la predisposizione di materiali e programmi per la promozione e standardizzazione della qualità analitica, la produzione diretta o metanalitica di valori di riferimento di elementi, composti o loro metaboliti, la diffusione dei risultati conseguiti anche mediante proprie pubblicazioni.

L'associazione inoltre ha lo scopo di divulgare proposte ed esperienze, nazionali ed internazionali; di organizzare convegni scientifici, corsi di formazione e aggiornamento periodico nazionali e internazionali; di promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire le finalità dell'Associazione. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, assicurative e finanziarie necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, a cui devono essere propedeutiche.

Art. 3 -Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative
- dal reddito della gestione del patrimonio;

- da contributi, elargizioni o donazioni dei soci o di soggetti terzi;
- da beni mobili e immobili e ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Associazione,
- da ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte direttamente o indirettamente, dall'Associazione.

Il patrimonio della Associazione deve essere impiegato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in osservanza della lett. D), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione o fondi o riserve comunque denominate durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Le entrate dell'Associazione possono essere altresì costituite da:

- contributi di enti pubblici e privati con l'esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi o contrasti con gli scopi dell'associazione con la normativa vigente;
- beni mobili e immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Associazione;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni erogati da privati e/o enti pubblici, a qualsiasi titolo.

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi novanta giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h)).
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata.
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di ri-

ferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto sopra esposto, l'Associazione, ai fini fiscali, è pertanto da considerare ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR. 22 dicembre 1986, n. 917, volta in particolare alla valorizzazione di quanto indicato nelle finalità del presente statuto.

Art. 4– Gli Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altri Enti del Settore o senza scopo di lucro che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle, e in particolare, in considerazione del carattere interdisciplinare dell'Associazione, possono aderire soggetti di differente formazione culturale e scientifica, quali quelle biologiche, chimiche, mediche, tossicologiche od operanti in diversificati ambiti applicativi o di ricerca, quali Università, Agenzie di tutela della salute, Aziende Ospedaliere, Laboratori Privati, Enti e Società di ricerca, Aziende pubbliche o private.

Gli interessati potranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, che avrà facoltà di accettarla o respingerla, senza obbligo di rendere nota la motivazione.

È esclusa la partecipazione di soci a tempo determinato.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità, per espulsione, o per motivi di forza maggiore.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio riceve la notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso, neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

L'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi, quali gravi indampienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, per comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza di obblighi assunti nell'ambito dell'attività sociale. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Qualora l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, lo stesso può chiedere che si pronunci l'Assemblea degli Associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un anno dall'inizio dell'anno di gestione comporta la perdita della qualità di associato.

Art. 5–Contributo degli associati e categorie di associati

Gli associati contribuiscono in vario modo all'Associazione e versano una quota associativa annua, il cui importo viene fissato da determinazioni del Consiglio Direttivo e periodicamente aggiornato.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

A tutti gli associati spettano i medesimi diritti e doveri.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'attività associativa, nonché alle assemblee che l'associazione indice, con facoltà di assumere parola.

Ogni Associato ha diritto di voto nell'Assemblea degli Associati, e in particolare nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni Associato viene regolarmente informato sull'attività dell'Associazione, e ha facoltà di:

- proporre progetti da approvare e realizzare;
- chiedere informazioni aggiuntive su singoli progetti in corso di realizzazione o in programma;
- chiedere informazioni sulla situazione contabile;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci mediante richiesta effettuata da almeno 1/5 dei soci effettivi;

- consigliare l'ingresso nell'Associazione di aspiranti soci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 7 – Durata e Scioglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) quando lo scopo dell'Associazione è divenuto impossibile;
- c) per volontà dell'Assemblea.

Lo scioglimento dell'ente è deliberato da almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. In tale occasione il Consiglio Direttivo procederà a nominare uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle attività societarie.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - Libri dell'Associazione

Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo se nominato.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'assemblea per il tramite del segretario; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto da quest'ultimo per il tramite del segretario mentre il libro dell'organo di controllo (laddove previsto) è tenuto a cura di quest'ultimo organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'assemblea si riunisce su indicazione del Consiglio Direttivo ogni volta che sia ritenuto opportuno ed è ritenuta valida indipendentemente dal numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera sugli argomenti di competenza inderogabile indicati dall'art. 25, comma 1, del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

L'assemblea deve essere convocata nel comune ove ha sede l'Associazione o in altro Comune d'Italia che definirà di volta in volta il consiglio direttivo almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, a mezzo raccomandata o telefax o posta elettronica (mail) o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto, che può esprimere anche per delega scritta rilasciata ad altri associati, anche in calce all'avviso di convocazione o in risposta ad una mail di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento).

Si applicano gli articoli 2372 c.c., commi 4 e 5, da cui si deduce che i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe per le votazioni e 2373 in quanto compatibili. Il bilancio e rendiconto sono approvati dall'assemblea.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, quando disponibili, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e che vota.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; nel caso di votazione sullo scioglimento dell'Associazione è un quorum deliberativo per almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono compiti dell'assemblea:

- approvare le linee programmatiche dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente;
- discutere e approvare le proposte di programma presentate dal Consiglio Direttivo;
- approvare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il rendiconto economico consuntivo.
- decidere in merito all'eventuale ricorso degli eventuali soci espulsi o non accettati;
- approvare le modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- revocare la nomina di Presidente o di membri del Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- sciogliere l'Associazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente in carica eletto tra i soci ordinari in regola con le quote sociali, dal Past-President quale membro di diritto con ruolo consultivo e da sette membri eletti tra i soci ordinari in regola con le quote sociali.

Il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei soci votanti. Lo scrutinio per la nomina del nuovo Direttivo deve concludersi nei 30 giorni antecedenti lo scadere del mandato del consiglio precedente.

Le votazioni possono essere effettuate durante l'Assemblea dei soci almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo precedente.

In alternativa all'elezione durante l'Assemblea dei soci, le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo possono essere effettuate per posta, con lettera da inviare ad un indirizzo indicato dal Consiglio Direttivo o tramite sistemi di votazione elettronica, sempre nel rispetto della garanzia della segretezza dello scrutinio e del rispetto dei tempi stabiliti.

I dettagli operativi per la corretta gestione delle votazioni, verranno comunicati ai soci dal segretario in occasione della pubblicazione delle liste elettorali.

Per quanto riguarda le modalità di predisposizione delle liste dei candidati, il Segretario, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato, comunica via e-mail le modalità di candidatura alle cariche sociali e le modalità di voto a tutti i soci aventi diritto, e dandone comunque pubblicità sul sito web, indicando la data ultima di ricevimento del voto perché possa essere ritenuto valido.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, designa a maggioranza un Comitato Elettorale composto da almeno tre persone di provata fiducia i quali nomineranno tra loro un Presidente.

Il Segretario ha la funzione di verificare l'idoneità delle candidature alle cariche sociali, di comunicarle al Consiglio Direttivo e al Comitato Elettorale e di renderle pubbliche sul sito web. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci ordinari in regola con le quote sociali ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari in regola con le quote sociali; nel caso di un socio persona giuridica lo stesso dovrà indicare la persona fisica che la rappresenta. Per lo svolgimento delle elezioni, il Segretario predisporrà una scheda elettorale con le liste dei candidati riportati in ordine alfabetico rispettivamente per il Presidente e per i membri del Consiglio Direttivo, sulla quale potranno essere espresse dal socio elettore un'unica preferenza per il Presidente e un mas-

simo di sette preferenze per il Consiglio Direttivo. Possono essere votati i soli candidati inclusi nella lista proposta dal Segretario.

Il Comitato Elettorale sorveglia la regolarità delle procedure, effettua la conta e la verifica dei voti espressi e procede alla proclamazione degli eletti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica nei tre anni successivi alla data dell'elezione e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere: con motivata decisione queste due ultime cariche possono essere attribuite a uno stesso componente del direttivo;
- ratificare le eventuali deleghe permanenti che il Presidente volesse attribuire al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo;
- attuare le linee programmatiche fissate dall'assemblea;
- istituire gruppi di lavoro indicandone il coordinatore;
- predisporre programmi e preventivi economici annuali;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- dichiarare l'esclusione di soci;
- predisporre i rendiconti economico e consuntivi annuali;
- fissare annualmente l'ammontare della quota associativa;
- definire la sede dove sarà convocata l'Assemblea dei soci laddove non fosse convocata nel comune ove ha sede l'Associazione.

Il Segretario regge gli aspetti organizzativi dell'Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di gestire le risorse finanziarie dell'Associazione ed è responsabile dei bilanci preventivo e consuntivo.

Essi possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività anche di personale estraneo all'Associazione, la cui individuazione e i cui eventuali compensi devono ricevere una preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche per via telematica almeno una volta l'anno ed è convocato per via postale o per e-mail dal Segretario d'intesa con il Presidente almeno una settimana prima, dettagliando nella notifica gli argomenti all'Ordine del giorno.

Esso può inoltre essere convocato per iniziativa di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a voto palese e maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni di un consigliere, il ruolo non verrà sostituito fino alle successive elezioni. Verranno indette elezioni anticipate se i consiglieri in carica dovessero arrivare ad un numero inferiore a 5.

Tutti gli amministratori, ovvero i membri del Consiglio Direttivo, devono rivestire requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Si applica l'art. 2382 c.c.

I membri del Consiglio Direttivo scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e restano comunque in carica fino a quando saranno nominati i nuovi componenti (prorogatio), fermo quanto previsto per gli amministratori già in carica ad oggi.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea. La revoca deve avvenire per giusta causa e deve essere motivata, salvo il diritto dell'amministratore ovvero membro del Consiglio Direttivo al risarcimento dei danni qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale; le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione delle iniziative che costituiscono lo scopo.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza semplice descritte per il Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di sei anni, cioè due mandati anche non consecutivi. Al termine della sua attività rimarrà di diritto membro del Direttivo con il ruolo di Past-President per il mandato successivo (tre anni) e svolgerà ruolo consultivo.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila e controlla l'esecuzione dei programmi della Associazione nonché la conformità dell'impiego dei contributi.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, proponendo gli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno;
- ha la firma legale e può dare delega, quando occorre, per l'esecuzione di singoli atti o gruppi di atti che vengano deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- sovrintende all'azione del Segretario nell'esecuzione delle delibere del Consiglio.
- promuove e coordina le iniziative dell'Associazione secondo quanto approvato dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- mantiene rapporti con altre Associazioni Scientifiche, Enti, Organizzazioni, Società.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento o dimissioni è sostituito, fino a nuove elezioni, dal vicepresidente e il ruolo di consigliere nel Consiglio Direttivo non verrà sostituito fino alle successive elezioni.

Si applica l'art. 2475ter c.c.

Il Presidente può delegare, solo parzialmente, le proprie funzioni ad altro elemento del Consiglio Direttivo.

Art.11 - Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore)

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

Qualora la nomina sia obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6,7,8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore).

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall'art. 31 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).

Dura in carica per quattro anni ed è rinnovabile.

Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione amministrativa. Essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno. Il Collegio dei revisori è presieduto, come previsto dalla normativa di riferimento delle Fondazioni, dal componente iscritto all'Albo dei Revisori indicato dal Presidente.

Art. 13 - Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Se vi è fondato sospetto che i consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'associazione, gli associati che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, c.c.

Art. 14 - Dipendenti

L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (CTS).

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Art. 15 - Attività di volontariato

L'associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Art. 16 - Assicurazione

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 - Disposizioni conclusive.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti oltre che ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: IVO IAVICOLI

ANDREA TRAMONTE